

Cass. civ. sez. III del 9 marzo 2017 n 6022

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio è se, in materia di condanna provvisoria pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell'art. 545 cod. proc. pen., ovvero occorra notificare al debitore l'intero provvedimento, comprensivo della motivazione.

Anzitutto sul punto va chiarito che non è conducente l'argomento, sul quale insistono i ricorrenti, secondo cui la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo sarebbe esclusa - a contrario - da quanto disposto dall'art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede tale facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, solo per le sentenze di condanna pronunciate dal giudice del lavoro.

Il riferimento all'art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., infatti, potrebbe dimostrare anche esattamente il contrario di quanto sostenuto in ricorso. Il codice di procedura civile, nell'unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, prevede la possibilità di procedere all'esecuzione solo sulla base di quest'ultimo. L'ipotesi, dal punto di vista strutturale, corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest'ultima non menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali.

Invero, sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisoria costituisca l'accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento processuale penale.

In particolare, l'art. 544 cod. proc. pen. prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni).

L'art. 545 cod. proc. pen., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che «la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva». La lettura del dispositivo in udienza equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

Appare dunque chiaro l'autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza

solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.

Quanto alle statuizioni civili, l'art. 539 cod. proc. pen. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L'art. 540 cod. proc. pen. aggiunge che «la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva».

Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi.

Infine, dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione.

Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

- per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo - della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale - non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.